

*Riconoscimento del privilegio alla associazione professionale:
presupposti, personalità del rapporto d'opera e conferimento
dell'incarico al singolo professionista*

Tribunale di Padova, 20 novembre 2015. Presidente relatore Maria Antonia Maiolino.

Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. - Associazione professionale - Presupposti - Personalità del rapporto d'opera professionale - Incarico conferito ai singoli professionisti e non allo studio associato - Fattispecie

La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato.

A prescindere che il professionista incaricato sia o meno inserito in una struttura associata, per il riconoscimento del privilegio è necessario verificare se l'incarico professionale sia stato conferito al singolo professionista o ad una pluralità di professionisti tutti singolarmente destinatari del mandato. (Nel caso di specie, il conferimento di incarico era rivolto a quattro avvocati, senza che si possa affermare che i destinatari del mandato fossero specificamente i quattro legali e non piuttosto i quattro professionisti in quanto associati allo studio associato; inoltre, il preavviso di fattura relativo all'attività oggetto di incarico era intestato allo studio associato e non a singoli professionisti e, pur riportando una descrizione delle attività svolte estremamente analitica, non riportava alcuna indicazione dei singoli legali che si sarebbero occupati delle specifiche attività, a conferma dell'irrilevanza nell'ambito dello studio di quale professionista si fosse dedicato ai singoli compiti.)

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

omissis

Con istanza 21.5.2014 gli avvocati R., T., C. e S., “sia in proprio che in qualità di associati e legali rappresentanti” dell’omonimo studio associato, hanno chiesto che (si vedano testualmente le conclusioni) l’associazione professionale “Studio Legale Associato T.” fosse ammessa al passivo del fallimento per il credito di € 54.802,37 in privilegio professionale ex art.2751bis n. 2 c.c.

Gli stessi legali hanno proposto rituale opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento del GD, con cui è stata disposta l'ammissione al passivo dello studio associato in via chirografaria, trattandosi di prestazione resa dallo studio associato e non dal singolo professionista.

L'opposizione non appare fondata.

In primo luogo va osservato come, avendo i ricorrenti chiesto l'ammissione al passivo dello studio professionale (e non dei singoli legali) si impone l'applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 11052/2012, per cui "la proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato" (in termini anche Cass. n. 18455/2011).

Nel caso di specie non vi è stata neppure deduzione dell'avvenuta cessione del credito dai singoli professionisti all'associazione professionale, quindi va senz'altro escluso il privilegio in favore dello studio.

È ben vero che parte ricorrente ha formulato la richiesta subordinata di ammissione del credito in favore dei singoli professionisti, solo che non è chiaro rispetto a quale evento si configuri la subordinazione: se non è riconosciuto il credito in favore dello studio, siano ammessi i singoli? se il credito dello studio non è ammesso in via privilegiata ma solo chirografaria, siano ammessi i singoli professionisti in via privilegiata? Quanto alla prima ipotesi non si è verificata, perché il credito dello studio è stato riconosciuto; quanto alla seconda non è ammissibile, giacché il credito o esiste in capo allo studio o in capo ai professionisti: non è certo ammissibile che esista una legittimazione cumulativa, ricorrendo il credito meramente chirografario in capo allo studio e privilegiato in capo ai singoli, né alternativa di studio o professionisti (è la parte a dover scegliere la propria impostazione difensiva individuando chiaramente chi ha eseguito la prestazione e chi quindi ha diritto al compenso: Cass. n. 22439/2009).

Per completezza di motivazione il Collegio ritiene comunque opportuna la disamina anche degli ulteriori motivi di opposizione svolti dai ricorrenti, che paiono parimenti infondati.

La Suprema Corte è infatti consolidata nell'affermare che "nell'art. 2751 bis c.c., n. 2 "non confluisce solo l'aspetto compensativo di un'attività di natura oggettivamente professionale, ma altresì, ed essenzialmente, l'aspetto retributivo di un'attività soggettivamente professionale". Sicché "non rientra nella previsione il compenso ad un professionista per un'attività non professionale, ma in essa non rientra neppure, nella sua letterale formulazione che fa espresso riferimento ai professionisti ed ai prestatori di opera intellettuale, un compenso per un'attività identica a quella integrante la professionalità, ma svolta da soggetto cui la qualifica di prestatore d'opera intellettuale, nelle forme delle professioni protette o non, non compete" (in motivazione Cass. n. 22439/2009); precisa altresì la Suprema Corte che ai fini del riconoscimento del privilegio invocato "è invece necessario accertare se il rapporto professionale si instauri tra un singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui e un'entità collettiva nella quale il professionista risulti organicamente inserito quale

prestatore d'opera qualificato“ (in motivazione Cass. 22439/209, richiamata da Cass. n. 4485/2015).

Cosicché “ciò che occorre accertare ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 2, non è se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato” (in motivazione Cass. n. 4485/2015), giacché nel secondo caso il credito ha natura chirografaria, in quanto “ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale”.

Quindi, in sintesi, a prescindere che il professionista incaricato sia o meno inserito in una struttura associata (ostacolo non insormontabile), per il riconoscimento del privilegio è necessario verificare se l'incarico professionale sia stato conferito al singolo professionista (o – ritiene il Tribunale – ad una pluralità di professionisti tutti singolarmente destinatari del mandato).

Ritiene il Tribunale che detto presupposto non ricorra nel caso di specie. In primo luogo il conferimento di incarico è rivolto a quattro avvocati, ma non vi è nulla che consenta di affermare che i destinatari del mandato siano specificamente i quattro legali e non piuttosto i quattro professionisti (solo) in quanto associati e legali rappresentanti dello studio associato (doc. n. 4 opposenti), secondo del resto la qualifica dagli stessi spesa. Ovvero gli avvocati * per loro scelta organizzativa ricevono i mandati congiuntamente, ma ciò in quanto sono i quattro legali associati dello studio e non in quanto svolgano tutti e quattro l'attività consapevolmente loro affidata dal cliente. Tanto è vero che in tutta la documentazione depositata (ricorso ex art. 160 l.f., mail, ricorso per autofallimento) dei quattro professionisti compaiono i soli avvocati R. e C., mentre non compaiono mai gli avvocati T. e S., che non risultano avere svolto attività nell'incarico conferito dai signori Bianchi: quindi o hanno ricevuto un mandato rimasto ineseguito oppure (opzione più plausibile) non vi è stata da parte dei B. il conferimento di incarico a singoli professionisti, ma – si ripete - all'associazione che riceve gli incarichi spedendo il nome di tutti gli associati e scegliendo poi in piena autonomia chi all'interno dell'associazione debba occuparsi della pratica. Inoltre a conferma della natura non diretta e personale dell'incarico conferito ai quattro professionisti valgono gli ulteriori elementi.

In primo luogo, il ricorso ex art. 160 e seg. l.f. (doc. n. 12 opposenti) vede il conferimento di incarico agli avvocati R., C. e S., pur non rientrando quest'ultima tra i destinatari dell'incarico conferito il 12.7.2012 e pur rientrando invece il ricorso in esame nell'oggetto di detto incarico (art. 1 contratto, sub c): quindi risulta confermata la ricostruzione per cui l'incarico originario era diretto all'associazione e la scelta dei singoli professionisti da impegnare spettava poi all'associazione, con cui evidentemente l'avv. S. collabora, come emerge anche dalle comunicazioni via mail dalla stessa inviate sia in proprio che per conto dell'avv. R..

Inoltre, il preavviso di fattura relativo all'attività oggetto dell'incarico di luglio 2012 è anch'esso intestato allo studio associato e non a singoli professionisti e, soprattutto, pur riportando una descrizione delle attività

svolte estremamente analitica, non riporta alcuna indicazione dei singoli legali che si sarebbero occupati delle specifiche attività, a conferma dell'irrelevanza nell'ambito dello studio di quale professionista si sia dedicato ai singoli compiti.

Va ad abundantiam rilevato come, quand'anche si volesse riconoscere il rapporto personale tra cliente e singoli legali con riferimento ad alcune specifiche attività (ad esempio la proposizione del ricorso per concordato o per autofallimento), non sarebbe più possibile operare una scissione nell'ambito delle attività oggetto dell'iniziale incarico di quelle oggetto di rapporto diretto cliente-professionista. Il compenso oggetto di richiesta odierna è infatti il saldo di € 45.000 rispetto al complessivo compenso pattuito in € 150.000 (lo studio ha già ricevuto la somma di € 120.000, come risulta dal preavviso di fattura sub doc. n. 17 opponenti e non vi è contestazione del fallimento in ordine al quantum): ne deriva che non è più possibile ricostruire quali attività siano già state pagate e quali non, tanto più che il contratto 12.7.2012 prevedeva quale terza tranche di pagamento il saldo pari al 50% del compenso (mentre nel caso di specie è già stato pagato ben più che il 50%) al "consolidamento del piano di risanamento ... o compimento di altra procedura concorsuale" e le fatture precedentemente emesse dallo studio a fronte degli acconti ricevuti contengono solo una parziale descrizione delle singole attività svolte (ovvero la descrizione manca nelle fatture sub doc. n. 19 e doc. n. 20 ed è presente nella sola fattura sub doc. n. 21).

Cosicché non appare applicabile al caso di specie neppure l'invocata Cass. n. 17207/2013 (qualora condivisibile, giacché la pronuncia richiama Cass. n. 11052/2012 e Cass. n. 18455/2011, riportando però un principio parzialmente diverso da quello affermato dalle due precedenti decisioni): il precedente invocato dagli opponenti afferma che, in presenza di domanda giudiziale formulata dallo studio associato e non dai singoli professionisti la "mera presunzione d'esclusione della personalità del rapporto professionale, resta superata e vinta in presenza di documentazione che consente d'individuare i compensi riferiti alle prestazioni direttamente e personalmente svolte dal singolo associato allo studio", ma nel caso di specie – come anticipato - non è individuabile l'attività svolta dal singolo associato ed allo stesso personalmente affidata dal cliente e non ancora pagata.

Infine, infondata la pretesa di privilegio per l'attività svolta, a maggior ragione la richiesta va rigettata con riferimento alle componenti di credito non integranti il compenso; quanto al "terzo nucleo" di domande, le stesse sono inammissibili in quanto si chiede l'ammissione per il credito in via chirografaria che ha già trovato riconoscimento in sede di ammissione al passivo.

In conclusione, l'opposizione va rigettata, con condanna in solido dei quattro legali e dello studio associato alla rifusione delle spese sostenute dalla Curatela nel presente procedimento, liquidate d'ufficio come in dispositivo. Il Collegio

PQM

rigetta l'opposizione;

condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal fallimento resistente, liquidate d'ufficio in complessivi € 4.000 per compenso, oltre 15%, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Padova, 20/11/2015.